

Scienza

ANNO XXII - N. 2/2014

Trimestrale del Collegio
degli Ingegneri del Trentino

& Mestieri

Poste Italiane Spedizione in A. P. - DL 353/2003 conv. L. 27/02/2004 - n. 46 art. 1 D.C.B. Trento - Tassa Pagata

**Alcune considerazioni sugli ancoraggi
realizzati con doppia fune spiroidale per
paravalanghe e paramassi**

**Rinforzo di solai in legno mediante la tecnica
legno-legno con viti incrociate**

**Consolidamento dei terreni di fondazione
con iniezione di resine: l'importanza di una
soluzione mirata, efficace e certificata.**

**Le novità per la deontologia degli ingegneri
I neonati Consigli di disciplina territoriali
e il nuovo Codice deontologico segnano
la via per gli ingegneri italiani.**

**La ritenuta di garanzia dello 0,50% nei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**

La ritenuta di garanzia dello 0,50% nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

di
Diego Uber e Silvia Decarli
dottori commercialisti in Trento

La ritenuta di garanzia è il valore trattenuto dal committente in fase di pagamento dello stato di avanzamento dei lavori (SAL). La ritenuta viene espressa in percentuale sul valore della commessa e viene calcolata ad ogni SAL come decurtazione dell'importo esigibile da parte dell'azienda o esecutore.

La ritenuta di garanzia dello 0,5% va operata per tutti i contratti di servizi e fornitura in forma continuata. Sono esclusi gli acquisti e servizi che si risolvono in unico adempimento.

Come ha avuto modo di specificare l'Autorità Nazionale Anticorruzione¹, la ritenuta dello 0,50% ha la funzione di garantire la regolarità contributiva che verrà verificata in seguito al rilascio del certificato di collaudo o di verifica di conformità, attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC). Tale garanzia non deve essere confusa con la garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, prevista dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, che ha la funzione di coprire "gli oneri per il mancato od inesatto adempimento" e che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La ritenuta di garanzia dello 0,50% è prevista dal Codice degli appalti (D. lgs. 163/2006 "Codice degli contratti pubblici di lavori, forniture e servizi") e dal Regolamento attuativo (DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D. lgs. 163/2006", Titolo II, artt. 4-6).

Essa deve essere prevista nel capitolato generale di appalto. Nello specifico, l'art. 4 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli appalti (DPR 207/2010) prescrive:

"Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore"

1. *Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.*

2. *Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli*

*enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.*²

3. *In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.*

La ritenuta di garanzia era peraltro già prevista nel Decreto n. 145 del 19/04/2000 del Ministero dei Lavori Pubblici (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici), art. 7 "Tutela dei lavoratori".

Nel caso in cui il compenso sia soggetto a ritenuta di garanzia, si pone il problema - ampiamente dibattuto - dell'assoggettamento ad IVA delle ritenute di garanzia.

Inizialmente veniva richiesto che, nell'emettere le fatture in relazione ai servizi erogati, il fornitore provvedesse ad esporre l'imponibile, la quota relativa alla ritenuta dello 0,50% - in applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 - applicando l'I.V.A sul valore imponibile complessivo della prestazione, non decurtato dello 0,50%. L'importo pagato corrispondeva alla differenza tra il totale della fattura, ossia imponibile complessivo comprensivo di IVA, e la quota relativa alla ritenuta dello 0,5%.

La Corte di Cassazione, con senten-

¹ Già Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

² Da coordinare con l'art. 31, comma 3, legge n. 98 del 2013.

za 5 ottobre 2012, n. 16977, ha però sostenuto che le ritenute di garanzia (0,50%, DPR n. 207/2010, art. 4, c. 3) trattenute nei S.A.L. dal committente a garanzia dell'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali dei dipendenti dovevano essere fatturate e assoggettate a IVA solo al termine dei lavori e a seguito del collaudo. Pertanto, durante l'esecuzione dei lavori, la fatturazione dei SAL doveva operarsi al netto di tali "ritenute di garanzia".

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate - con la risposta del 29 aprile 2013 ad un quesito formulato dall'ANCE - ha ribadito l'orientamento della Suprema Corte, chiarendo che nei contratti di appalto pubblici e privati, le ritenute di garanzia devono essere

fatturate e assoggettate a IVA solo al termine dei lavori e a seguito del collaudo. Quindi, la fatturazione delle ritenute di garanzia deve essere effettuata al momento della loro effettiva erogazione da parte del committente all'appaltatore.

La *ratio* che soggiace a tale interpretazione è dettata dall'articolo 109 del TUIR, per cui i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti alla fine della prestazione. La prestazione prevista dal contratto di appalto si intende ultimata quando il committente ha accettato senza riserve l'opera consegnata e questo principio si applica anche ai singoli stati di avanzamento lavoro (SAL). I SAL rappresentano costi per il committente e ricavi per l'appaltatore, solo se

accettati senza riserve; e, in presenza di ritenuta di garanzia, l'accettazione non può dirsi definitiva. Pertanto: per il committente, le somme versate costituiscono un credito verso l'appaltatore e nessun costo fiscalmente deducibile può essere rilevato; per l'appaltatore, le somme incassate rappresentano un debito senza poter rilevare alcun ricavo. Le opere eseguite rilevano però redditualmente come rimanenze finali, valutate sulla base dei corrispettivi contrattuali nel caso di "lavori in corso" di durata superiore ai dodici mesi.


Questo principio si applica sia al rapporto tra committente e contraente principale (o *general contractor*), sia a quello tra contraente principale e subappaltatori.



ERGODOMUS

STUDIO ERGODOMUS

Loc. Fratte, 18
(centro comm. Ponte Regio)
38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel. 0461 510932
info@ergodomus.it
www.ergodomus.it



BlowerDoor

Ingegneria del legno

Consulenze energetiche

Ricerca e sviluppo

Calcoli statici

Analisi termiche

Progettazione a

360°

